

**Accordo tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Piemonte e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna, finalizzato alla collaborazione in materia di *amministrazione condivisa e di innovazione sociale*.**

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Piemonte (di seguito: ANCI Piemonte) con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12, C.F. 80097160016, rappresentata nel presente atto dal Direttore, Marco Orlando a ciò autorizzato dalla deliberazione del Comitato Direttivo resa in data 1 marzo 2023

e

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna (di seguito: ANCI Emilia - Romagna) con sede in Bologna, Via Solferino, n. 42, C.F. 80064130372, rappresentata nel presente atto dalla Direttrice e Direttrice Amministrativa, Denise Ricciardi

di seguito, anche "Parti"

Rilevato che le Parti sono interessate, in coerenza con i propri fini istituzionali e nel rispetto delle reciproche competenze, a instaurare una collaborazione in materia di *amministrazione condivisa e di innovazione sociale*.

Rilevato, al riguardo, che il welfare, specie in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica CODIV-19, costituisce uno degli ambiti strategicamente più funzionali alla tenuta sociale delle comunità.

Rilevato che una fattiva collaborazione fra le richiamate ANCI regionali possa contribuire alla promozione di buone pratiche nel settore dei servizi alla persona, ma - più in generale - nell'ambito dell'innovazione sociale.

Rilevato che appare oramai consolidato il ruolo della c.d. *amministrazione condivisa*, di cui alla Riforma del Terzo settore, nella promozione di forme innovative di attività di interesse generale, anche in dialogo con la vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di servizi pubblici.

Rilevato, infine, che l'innovazione sociale assumerà un ruolo decisivo, anche nell'ambito della programmazione europea 2021-2027, quale fattore di cambiamento dell'azione amministrativa e, conseguentemente, della relazione fra enti pubblici e soggetti terzi.

\*. \*. \*

Tanto premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare in relazione al settore dell'*amministrazione condivisa* e dell'*innovazione sociale*, secondo quanto meglio precisato dal successivo articolo 2.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4, della Direttiva 24/2014/UE e della relativa disciplina di recepimento D. Lgs. 50/2016, la cooperazione istituzionale tra le Parti presenta i seguenti requisiti:

a) è finalizzata a garantire che i servizi oggetto dell'Accordo siano prestati per perseguire le finalità di cui all'art. 2;

b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione.

## **Articolo 2**

### **Azioni specifiche**

1. Le Parti potranno elaborare congiuntamente azioni specifiche in relazione ai seguenti ambiti, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) applicazione degli istituti dell'*amministrazione condivisa*, ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 e del d. lgs. n. 112/2017;

b) applicazione degli istituti dell'*amministrazione condivisa*, di cui alla precedente lett. a) in rapporto e/o in integrazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e di servizi pubblici, ai sensi della corrispondente disciplina vigente;

c) l'utilizzo strategico degli affidamenti di contratti pubblici, anche finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, alla luce delle Direttive appalti e concessioni del 2014;

d) condivisione di buone pratiche nei settori dell'*amministrazione condivisa* e dell'*innovazione sociale*;

e) eventuali ulteriori ambiti individuati dalle Parti.

**Articolo 3**  
**Attuazione dell'Accordo**

1. Il programma delle azioni specifiche relative al presente Accordo, l'ammontare e le modalità di erogazione degli eventuali contributi e degli eventuali rimborsi, nonché le modalità di rendicontazione saranno determinati in appositi atti attuativi del presente Accordo.

**Articolo 4**  
**Durata. Proroga e rinnovo.**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza alla data del 31 dicembre 2023, e potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

**Articolo 5**  
**Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.

2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività o sui progetti già eseguiti o in corso di esecuzione.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

**Articolo 6**  
**Foro esclusivo competente**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

**Articolo 7**  
**Sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione**

1. Il presente Accordo è firmato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

2. Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B) - Tabella "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" del d.P.R. n. 642 del 1972, il presente Accordo è esente da imposta di bollo.

3. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Piemonte  
Marco Orlando  
Direttore

Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna  
Denise Ricciardi  
Direttrice  
Direttrice Amministrativa